



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/740690 - Fax 070/743233
E-mail: comunenserdiana@libero.it - ufftecserdiana@libero.it
C.F.: 8000265929 - P. IVA: 01320970922

ORDINANZA N. 25 DEL 03/09/2013

PROT. 5640

IL SINDACO

VISTA la nota datata 30.08.2013 PG/2013/01011269 del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 8, acquisita agli atti del Comune in data 02.09.2013, nota Prot. 5610, con la quale comunica il riscontro di animali con sintomatologia riferibile a Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) e che in attesa dei risultati di laboratorio è da considerarsi sospetto focolaio di malattia l'allevamento sito nel territorio di questo comune in località "Serda Mazzeddu", identificato con codice aziendale IT071CA026, di proprietà del Sig. Ghiani Pietro, nato a Dolianova il 03/12/1951 e residente in Serdiana in Via Dante n. 19;

CONSIDERATO che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare la diffusione della malattia;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la L.R. 8 luglio 1985 n. 15;

VISTO il D. lgvo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 12;

VISTO il D. Lgvo 09 luglio 2003 n. 225;

VISTO il DAISAS n. 43 del 17/09/2003 su "Zona di protezione per Febbre Catarrale degli ovini della Regione Sardegna";

ORDINA

Al Sig. Ghiani Pietro e per quanto di competenza all'Azienda U.S.L. n. 8:

1. l'azienda di proprietà del Sig. Ghiani Pietro nato a Dolianova il 03/12/1951 e residente a Serdiana in via Dante n. 19, codice aziendale IT071CA026 è sottoposta a sequestro sanitario cautelativo e a vigilanza ufficiale;
2. il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e l'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di malattia; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
3. il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

5. le visite regolari dell'azienda e, in tali occasioni, un esame clinico approfondito degli animali sospetti o l'autopsia di quelli morti e, se necessario, esami di laboratorio per la conferma della malattia;
6. il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione e le norme regionali riguardanti la movimentazione animale;
7. l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
8. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
9. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
10. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda o di quelli abbattuti, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa e pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento, entro (sessanta) giorni dalla data di notifica è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 (centoventi) giorno al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Dott. Ing. Roberto Meloni

Copia della presente viene notificata al:

Sig. **Ghiani Pietro**, nato a Dolianova il 03/12/1951 residente a Serdiana in via Dante n. 19,

Ed inviata copia autentica della medesima:

All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e A.S. Servizio della Prevenzione – Cagliari;

Al Servizio Veterinario dell'Azienda USL 8 – via Nebida n. 21 – Cagliari FAX 070/6092755;

Al Veterinario Ufficiale del Comune di Serdiana c/o Azienda USL n. 8 Dolianova – FAX 070/743511;

Al Comando Stazione Carabinieri – Dolianova FAX 070/7441329;

Al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Dolianova. FAX 070/74414112;

All'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune di Serdiana